

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1920

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASSINELLI, ABRIGNANI, COSTA, LISI,
MINASSO, PAPA, SCANDROGLIO, SISTO, TORRISI**

Modifica all'articolo 544-*ter* del codice penale, in materia di maltrattamento degli animali durante la pratica dell'accattonaggio

Presentata il 19 novembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 20 luglio 2004, n. 189, ha introdotto nel libro secondo del codice penale il titolo IX-*bis*, sui delitti contro il sentimento per gli animali, sanzionando penalmente comportamenti contrari alla tutela della salute, dell'integrità e del benessere degli animali: articolo 544-*bis* (uccisione di animali), articolo 544-*ter* (maltrattamento di animali), articolo 544-*quater* (spettacoli o manifestazioni vietati), articolo 544-*quinquies* (divieto di combattimenti tra animali). Tali comportamenti risultano sanzionati all'articolo 544-*sexies* (confisca e pene accessorie), che prevede sempre, altresì, nell'ipotesi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, la confisca dell'animale, salvo che

appartenga a persona estranea al reato. Nella stessa legge è stato infatti in proposito inserito, nelle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, l'articolo 19-*quater* (affidamento degli animali sequestrati o confiscati), che prevede che « gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca siano affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno »: associazioni o enti che perseguono le finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dal medesimo codice penale.

Infine, la stessa normativa ha modificato l'articolo 727 del codice penale (abbandono di animali), sanzionando così la

dilagante piaga dell'abbandono degli animali e stabilendo, altresì, che alla medesima pena prevista dal primo comma dello stesso articolo (arresto fino ad un anno o ammenda da 1.000 a 10.000 euro) soggiace chiunque detenga animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Tuttavia vi sono forme di maltrattamento nei confronti degli animali che non sono specificatamente contemplate dalle norme citate, seppure appaiano ugualmente gravi e manifeste e, come tali, degne di essere penalmente sanzionate secondo la medesima *ratio* che ha spinto il legislatore a tutelare il benessere degli animali e il comune sentimento per gli stessi. Solo una legge nazionale può fare in modo che, ferme restando le specifiche competenze delle regioni e dei comuni, gli animali trovino adeguate tutele e garanzie. Si fa riferimento, in particolare, alla pratica dell'accattonaggio con lo sfruttamento degli animali, che non solo è una palese offesa a quello che è il nostro sentimento nei confronti degli stessi animali, ma è anche assolutamente incompatibile con la tutela della loro salute, della loro integrità e del loro benessere.

Appare infatti costante la presenza, nelle vie delle città, di persone che chiedono l'elemosina accompagnate da animali e, più frequentemente, da cani in evidente stato di incuria e di denutrizione, ai quali probabilmente sono inoltre somministrati tranquillanti e sonniferi per renderli praticamente immobili per molte ore consecutive.

La giornata del mendicante è così molto più proficua in quanto la tenerezza verso l'animale spinge tanti passanti a una maggiore generosità. È chiaro che si tratta di sfruttamento di animali, che oltre tutto spesso sono cuccioli di poche settimane di vita, ovvero di una condotta di per sé in contrasto con i principi ormai consolidati nel riconoscimento dei diritti degli animali.

Preso atto che la situazione di emergenza riguarda tutto il territorio nazionale, e vista l'impossibilità di demandare la risoluzione di tali casi di maltrattamento, denunciati nelle situazioni di ac-

cattonaggio, all'impulso e al mero zelo degli enti e degli organi a livello locale, assume particolare rilevanza la necessità di emanare disposizioni che tutelino gli animali oggetto di sfruttamento e di sofferenza.

L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 2 giugno 1979, attribuisce ai comuni la funzione « di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico » e gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, assegnano ai comuni specifici compiti in materia di randagismo: tuttavia tali fattispecie devono trovare una tipizzazione nazionale per essere penalmente sanzionate.

Considerato che la pratica dell'accattonaggio con lo sfruttamento degli animali configura una violazione ai principi generali posti a tutela degli animali dal già menzionato titolo IX-*bis* del libro secondo del codice penale, con la presente proposta di legge si interviene sull'articolo 544-*ter* del medesimo titolo, relativo al maltrattamento degli animali, che così attualmente recita: « Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale ».

La modifica che si apporta concerne l'introduzione di un nuovo comma, dopo il primo, che così recita: « Integra, altresì, la fattispecie del reato di maltrattamento di animali l'esibizione, durante la pratica dell'accattonaggio, di cuccioli lattanti da svezzare o di animali comunque in stato di incuria e di denutrizione, in precarie con-

dizioni di salute o sofferenti, tali da suscitare l'altrui pietà per le condizioni in cui sono esposti e tenuti ».

Tale condotta comporterebbe, conseguentemente, la procedibilità d'ufficio e l'applicazione delle pene di cui all'articolo 544-*sexies* del medesimo codice penale,

con la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato, e con l'affidamento degli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca ad associazioni o enti che perseguono le finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dallo stesso codice.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 544-ter del codice penale è inserito il seguente:

« Integra, altresì, la fattispecie del reato di maltrattamento di animali, l'esibizione, durante la pratica dell'accattonaggio, di cuccioli lattanti da svezzare o di animali comunque in stato di incuria e di denutrizione, in precarie condizioni di salute o sofferenti, tali da suscitare l'altrui pietà per le condizioni in cui sono esposti e tenuti ».

